



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16-02-2021 n. 15

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TARI ED ALTRI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.**

L'Anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 19:27, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Orteni, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti, formula, alla Giunta Comunale, la presente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/2015, a mente del quale *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*  
e  
";

TENUTO CONTO del comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale – IUC – è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e l'Imposta Municipale Propria – IMU – viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019;

RISCONTRATO che il comma 739 della citata Legge n. 160/2019, applica la vigenza della richiamata novella legislativa in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), a tutti i Comuni del territorio nazionale, fatte salve le autonomie previste per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province di Trento e Bolzano;

EVIDENZIATO che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 449/97, modificata dalla L. 191/98;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito dall'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), ai sensi del quale *"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 de 05.06.2002"* ed, inoltre, *"La variazione*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, al Consiglio Comunale spetta "[...] f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote [...]", ma che il comma 142, dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 sopracitata, chiarisce che, con regolamento adottato, dunque, con delibera consiliare, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Irpef, e stabilire, inoltre, soglie di esenzione in relazione a specifici requisiti reddituali, che pertanto rientrerà nella competenza dell'organo consiliare;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prescrive quanto segue: "**Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**";

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che "**gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno**";

VISTO e richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 gennaio 2021, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita e specifica deliberazione;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/01/2021, il quale, all'art. 1, dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, a tutto il 31 marzo 2021;

PRESO ATTO che l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 disponeva "*resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

*modificazione della legge 24.07.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)";*

CONSIDERATO il comma 123, art. 1, della L. 220/2010, il quale disponeva che *"Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";*

PRESO ATTO dell'art. 4, comma 4, del D.L. 16 del 02.03.2012 con cui vengono eliminate le disposizioni che prevedevano il blocco dei tributi, originariamente previste con D.L. 93/2008 e successivamente confermate con D.L. 112/2008 e con Legge n. 220/2010;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'attuale art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che al comma 26, come rivisto e riformato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

DATO ATTO che, con il disposto dell'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), anche per l'anno 2018, si è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, il tutto eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (TARI);



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VERIFICATO, tuttavia, che la previsione normativa riguardante il c.d. "blocco delle aliquote" dei tributi locali è stata definitivamente rimossa in sede di approvazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019), laddove non è stato confermato, per gli esercizi 2019-2020-2021, il previgente divieto di adozione, da parte degli Enti locali, di deliberazioni nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 30 dell'1/04/2020, ad oggetto "*Bilancio di previsione 2020/2022. Determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2020. Provvedimenti ed approvazione*" con la quale sono state fissate le aliquote e le tariffe relative all'ICP ed ai Diritti sulle PPAA, per l'anno 2020;
- Giunta Comunale n. 32 dell'1/04/2020, ad oggetto "*Bilancio di previsione 2020/2022. Determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'anno 2020. Provvedimenti inerenti e conseguenti e successiva approvazione*" con la quale sono state fissate le aliquote e le tariffe relative alla TOSAP, per l'anno 2020;

TENUTO CONTO, a riguardo, che la richiamata legislazione nazionale di disciplina dell'ICP, dei Diritti sulle PPAA e della TOSAP, contenuta nei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, è stata completamente abrogata a norma dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019;

EVIDENZIATO, conseguentemente, che la citata Legge di bilancio dello Stato n. 160/2019 ha, sostanzialmente, riscritto il quadro giuridico riguardante la disciplina e l'applicazione dei prelievi sino ad ora vigenti, introducendo il **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO)** che deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane (*cfr.* art. 1, comma 816, L. 160/2019);

RICHIAMATA, per completezza, la delibera della Giunta Comunale n. 198 del 31/12/2020, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate ed emanate le prime direttive e linee di indirizzo agli uffici tributi, commercio, polizia locale e urbanistica, in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, ed anche in ragione della cessata vigenza del disposto del richiamato comma 26 dell'art. 1, L. 208/2015, di:

- confermare, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, la sostanziale vigenza delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per gli anni 2019 e 2020 per quanto concerne l'IMU (per le casistiche rimaste imponibili anche per l'anno 2021), il tutto a garanzia dell'invarianza di gettito tra IMU e TASI (ad oggi abolita) rispetto all'esercizio precedente;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- di confermare, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, l'aliquota e le esenzioni dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, come già previsto per il 2020;
- provvedere all'approvazione di tariffe TARI tali da garantire la copertura integrale del costo per il servizio previsto per l'anno 2021;
- di rinviare ad apposito e specifico provvedimento l'adozione e l'approvazione delle tariffe per il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO) di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019;

VISTI e richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto *“Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Provvedimenti inerenti e conseguenti, e successiva approvazione”*, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto *“Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Provvedimenti inerenti e conseguenti, e successiva approvazione”*, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO e richiamato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2007;

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

**“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;**

**15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

*pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

**15-ter.** *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

**15-quater.** *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*

*RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;*

*VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;*

*VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato, da ultimo, con delibera consiliare n. 20 del 30/09/2020;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

## SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C) DI MANTENERE invariata, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, l'aliquota, la soglia di esenzione le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF rispetto a quanto già vigente per l'anno 2020.
- D) DI MANTENERE invariate, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ovviamente per le sole fattispecie imponibili, il tutto tenendo conto della riforma, sebbene adottata in continuità con la precedente imposta, dettata dall'art. 1, commi da 738 a 782 della Legge n. 160/2019.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- E) DI DARE ATTO, per quanto in premessa esposto, che la richiamata legislazione nazionale di disciplina dell'ICP, dei Diritti sulle PPAA e della TOSAP, contenuta nei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, è stata completamente abrogata a norma dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019.
- F) DI RINVIARE, conseguentemente, ad apposito e specifico provvedimento l'adozione e l'approvazione delle tariffe per il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO) di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019.
- G) DI PROVVEDERE alla definizione di tariffe "TARI", conseguenti all'approvazione del piano finanziario, le quali saranno determinate nella misura tale da garantire comunque la copertura integrale dei costi previsti per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell'anno 2021.
- H) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
- I) DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 di applicazione del Testo Unico degli Enti Locali.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
*Michele Ortenzi*

L'Assessore al Bilancio  
*Lorena Marzialetti*

LA GIUNTA COMUNALE



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Economico-Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

## DELIBERA

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C) DI MANTENERE invariata, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, l'aliquota, la soglia di esenzione le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF rispetto a quanto già vigente per l'anno 2020.
- D) DI MANTENERE invariate, in relazione al bilancio di previsione 2021/2023, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ovviamente per le sole fattispecie imponibili, il tutto tenendo conto della riforma, sebbene adottata in continuità con la precedente imposta, dettata dall'art. 1, commi da 738 a 782 della Legge n. 160/2019.
- E) DI DARE ATTO, per quanto in premessa esposto, che la richiamata legislazione nazionale di disciplina dell'ICP, dei Diritti sulle PPAA e della TOSAP, contenuta nei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, è stata completamente abrogata a norma dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019.
- F) DI RINVIARE, conseguentemente, ad apposito e specifico provvedimento l'adozione e l'approvazione delle tariffe per il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (c.d. CANONE UNICO) di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- G) DI PROVVEDERE alla definizione di tariffe "TARI", conseguenti all'approvazione del piano finanziario, le quali saranno determinate nella misura tale da garantire comunque la copertura integrale dei costi previsti per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell'anno 2021.
- H) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
- I) DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 di applicazione del Testo Unico degli Enti Locali.

Inoltre;

## LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 27-01-2021

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 27-01-2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

---

## **Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 27-01-2021

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

---

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Mariarosaria Giorgio

**II PRESIDENTE**

F.to Michele Ortenzi

---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
In data 26-02-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 16-02-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Giorgio Mariarosaria

---

---

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

---

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 26-02-2021 al 13-03-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

---

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Giorgio Mariarosaria